



Decreto Dirigenziale n. 37 del 17/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. ART. 269, COMMA 8, D. LGS N. 152/06. DITTA TECNOCAP SPA, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA), VIA STARZA.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta TECNOCAP S.p.A., Z.I. è titolare di autorizzazione D.D. n. 28 del 11/02/2008 ai sensi dell'art. 15, dell'ex DPR 203/88 per l'attività di produzione industriale di chiusure metalliche;

- che la Ditta TECNOCAP S.p.A., Z.I. con sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni, (SA), Via Starza, Presidente Consiglio di Amministrazione Morlicchio Michelangelo, nato a Salerno il 07/01/1964, ha presentato in data 26/01/2009, prot. 62952 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs n. 152/06 per modifica impianto sito in Cava de' Tirreni (SA), Via Starza, Z.I. per l'attività di produzione di capsule di chiusura metallica per conserve alimentari;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, conclusasi il sette ottobre 2010, preso atto anche della documentazione acquisita agli atti, circa la modifica dei sistemi di abbattimento, esprime parere favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione a condizione che la Ditta presenti:

- il quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera di tutti i camini;
- la planimetria generale aggiornata riportante i punti di emissione numerati, le canalizzazioni e i sistemi di abbattimento (tale documentazione dovrà essere trasmessa all'ARPAC Salerno);
- la conferma da parte dell'ARPAC dell'avvenuta integrazione delle spese dei controlli (per tutti i camini);

e con le seguenti prescrizioni:

- comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;
- comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
- stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- la periodicità degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale;

- che trasmessa unitamente all'istanza, figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- il ciclo produttivo;
- le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm³	gr/h
E1	Ossido di azoto	25	300
	C.O.V. CLASSE III	0,10	1,2
	C.O.V. CLASSE IV	0,25	3
E2	Ossidi di azoto	30	300
	C.O.V. CLASSE III	0,10	1,2

	C.O.V.CLASSE IV	0,25	3
E3	Ossidi di azoto	30	300
	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,2
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	3
E4	Ossidi di azoto	30	300
	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,2
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	3
E6	Ossidi di azoto	200	300
	C.O.V.CLASSE III	<limite rilevabilità	
	C.O.V.CLASSE IV	<limite rilevabilità	
E7	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,05
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	2,62
E8	Ossidi di azoto	200	300
	C.O.V.CLASSE III	<limite rilevabilità	
	C.O.V.CLASSE IV	<limite rilevabilità	
E9	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,05
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	2,62
E10	Ossidi di azoto	200	300
	C.O.V.CLASSE III	<limite rilevabilità	
	C.O.V.CLASSE IV	<limite rilevabilità	
E11	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,05
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	2,62
E12	Ossidi di azoto	200	300
	C.O.V.CLASSE III	<limite rilevabilità	
	C.O.V.CLASSE IV	<limite rilevabilità	
E13	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,05
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	2,62
E14	POLVERI	11	19,8
E15	Ossidi di azoto	200	300
	C.O.V.CLASSE III	<limite rilevabilità	

	C.O.V.CLASSE IV	<limite rilevabilità	
E16	C.O.V.CLASSE III	0,10	1,05
	C.O.V.CLASSE IV	0,25	2,62

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che la Ditta richiedente, con nota del 04.11.2010 acquisita al prot. 881752 ha presentato la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi;
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti alla Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale, avvenuta con nota del 07.10.2010, prot. 807139;
- che L'ARPAC, con nota acquisita il 12.01.2011, prot. 23593, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- IL D. Lgs n. 152 del 03/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta TECNOCAP S.p.A. con sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni, (SA), Via Starza, Presidente Consiglio di Amministrazione Morlicchio Michelangelo, nato a Salerno il 07/001/1964, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per modifica impianto sito in sito in Cava de' Tirreni (SA), Via Starza, Z.I. per l'attività di produzione di capsule di chiusura metallica per conserve alimentari, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 4) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

- 5) stabilire che la Ditta effettui gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera con cadenza bimestrale inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
- 6) che le copie delle risultanze dei controlli bimestrali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 7) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- 8) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- 9) stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
 - demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
 - l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 10) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta richiedente, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
 - inviare copia del presente decreto alla Ditta TECNOCAP S.p.A., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Cava de' Tirreni (SA).
 - pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO